



Com.03/2024

Pesaro, 15/06/2024

Oggetto: RENTRI: Scadenze per l'iscrizione

Publicato il 31 maggio, è ufficialmente entrato in vigore dal 15/06/2023 il **RENTRI – il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti**, introdotto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 59/2023.

La sigla **R.E.N.T.Ri** è l’acronimo di **Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti**, ovvero il nuovo registro digitale che in futuro permetterà la tracciabilità dei rifiuti attraverso documentazione digitale al 100%.

Sono state pubblicate inoltre con il **Decreto Direttoriale n.251/2023** le modalità operative per la **compilazione del registro di carico e scarico rifiuti e del formulario**, per i quali il decreto **RENTRI – il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti**, ha previsto i nuovi modelli.

Nella tabella che segue potete individuare le scadenze relative alle iscrizioni per la vostra azienda.

TABELLA SCADENZE RENTRI	
1. Scadenze per l'iscrizione al RENTRI	
<i>L'iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:</i>	<i>Data (art. 13, comma 1)</i>
lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a)	a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 Enti o imprese produttori iniziali di <u>rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi</u> con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali
lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b)	a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 Enti o imprese produttori di <u>rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi</u> con più di 10 dipendenti
lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c)	a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 Tutti i restanti produttori di <u>rifiuti speciali pericolosi</u>
2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli	
<i>Scadenza per l'adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR)</i>	<i>Data (art.9, comma 1)</i>
I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall'obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a).	a decorrere dal 13 febbraio 2025



3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale	
<i>Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale</i>	<i>Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, comma 3, lettera b)</i>
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025	a decorrere dal 13 febbraio 2025
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025	dalla data di iscrizione al RENTRI
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026	dalla data di iscrizione al RENTRI
4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale	
<i>Scadenza per l'emissione del FIR in formato digitale</i>	<i>Data per l'emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8)</i>
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c)	a decorrere dal 13 febbraio 2025

Seguiranno altre info sulle modalità di accesso e registrazione al Rentri

A disposizione per chiarimenti

La direzione

Nomos Srls